



**COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**  
**PROVINCIA DI MODENA**

Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366  
Tel. (059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60  
E-mail: [info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it](mailto:info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it)

# ***Regolamento comunale per la disciplina dei contratti***

Il presente regolamento è stato

- **approvato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 71 del 22/10/1998,
- pubblicato all'Albo Pretorio dal 26/10/1998 al 10/11/1998 ed è entrato in vigore in data 11/11/1998, a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo di consiglio n. 71 del 10/11/1998;
- **integrato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 90 del 21/12/2001, esecutivo in data 12/1/2002.

Savignano sul Panaro, 11/5/2005

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Venditti dott. Pietro Giuseppe)

**INDICE**

TITOLO I^.....	5
PRINCIPI GENERALI .....	5
<i>Articolo 1</i> .....	5
<b>I PRINCIPI</b> .....	5
<i>Articolo 2</i> .....	5
<b>FINALITA'</b> .....	5
<i>Articolo 3</i> .....	5
<b>LA LEGITTIMAZIONE</b> .....	5
<i>Articolo 4</i> .....	5
<b>LE RISERVE</b> .....	5
TITOLO II^.....	6
FUNZIONI E COMPETENZE .....	6
<b>CAPO I^</b> .....	6
<b>GLI ORGANI ELETTIVI</b> .....	6
<b>SEZ.1^ - IL CONSIGLIO COMUNALE</b> .....	6
<i>Articolo 5</i> .....	6
<b>IL PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE</b> .....	6
<i>Articolo 6</i> .....	6
<b>GLI ATTI FONDAMENTALI</b> .....	6
<b>SEZ.2^ - LA GIUNTA COMUNALE</b> .....	7
<i>Articolo 7</i> .....	7
<b>GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE</b> .....	7
<i>Articolo 8</i> .....	8
<b>RELAZIONE AL CONSIGLIO</b> .....	8
<b>SEZIONE 3^ - IL SINDACO</b> .....	8
<i>Articolo 9</i> .....	8
<b>PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI APPALTO</b> .....	8
<i>Articolo 10</i> .....	9
<b>SOPRINTENDENZA AGLI UFFICI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE</b> .....	9
<b>CAPO II^ - IL SEGRETARIO COMUNALE</b> .....	9
<i>Articolo 11</i> .....	9
<b>SOVRINTENDENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE</b> .....	9
<i>Articolo 12</i> .....	10
<b>L'ATTIVITA' DI ROGITO</b> .....	10
<b>CAPO III^ - LE COMMISSIONI DI GARA</b> .....	10
<i>Articolo 13</i> .....	10
<b>LE COMMISSIONI DI GARA PER ASTE PUBBLICHE E LICITAZIONI PRIVATE</b> .....	10
<i>Articolo 14</i> .....	10
<b>LE COMMISSIONI PER GLI APPALTI CONCORSO E PER LE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE</b> .....	10
TITOLO III^.....	12
PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI .....	12
<b>CAPO I - ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI</b> .....	12
<i>Articolo 15</i> .....	12
<b>GLI STRUMENTI TECNICI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE</b> .....	12
<i>Articolo 16</i> .....	12
<b>I PROGETTI</b> .....	12
<i>Articolo 17</i> .....	12
<b>ULTERIORI ATTI, STUDI E RICERCHE OGGETTO DI INCARICHI PROFESSIONALI</b> .....	12
<i>Articolo 18</i> .....	12
<b>PRESTAZIONI NON SOGGETTE A CONVENZIONE</b> .....	12
<b>CAPO II^ COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> .....	13
<i>Articolo 19</i> .....	13
<b>LA COMMITTENZA</b> .....	13

<b>CAPO III^ INCARICHI DI PROGETTAZIONE .....</b>	<b>13</b>
Articolo 20 .....	13
<b>INCARICHI INTERNI .....</b>	<b>13</b>
Articolo 21 .....	13
<b>INCARICHI ESTERNI .....</b>	<b>13</b>
Articolo 22 .....	14
<b>INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI SPECIALI .....</b>	<b>14</b>
Articolo 23 .....	14
<b>CONDIZIONI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI ESTERNI .....</b>	<b>14</b>
Articolo 24 .....	14
<b>INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI .....</b>	<b>14</b>
Articolo 25 .....	14
<b>DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI .....</b>	<b>15</b>
<b>TITOLO IV^ .....</b>	<b>16</b>
<b>LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE .....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO I^ APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.....</b>	<b>16</b>
Articolo 26 .....	16
<b>LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE.....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO II^ FORME DI CONTRATTAZIONE .....</b>	<b>16</b>
Articolo 27 .....	16
<b>LA GARA - NORME GENERALI.....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO III^ I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA.....</b>	<b>17</b>
Articolo 28 .....	17
<b>IL PROCEDIMENTO.....</b>	<b>17</b>
Articolo 29 .....	18
<b>I METODI.....</b>	<b>18</b>
Articolo 30 .....	19
<b>L'ASTA.....</b>	<b>19</b>
<b>CAPO IV^ LA LICITAZIONE PRIVATA.....</b>	<b>19</b>
Articolo 31 .....	19
<b>DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO.....</b>	<b>19</b>
Articolo 32 .....	19
<b>IL BANDO DI GARA.....</b>	<b>20</b>
Articolo 33 .....	20
<b>DOMANDE DI PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>20</b>
Articolo 34 .....	21
<b>LA PREQUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI .....</b>	<b>21</b>
Articolo 35 .....	21
<b>LE IMPRESE AMMESSE OD ESCLUSE.....</b>	<b>21</b>
Articolo 36 .....	22
<b>L'INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA .....</b>	<b>22</b>
Articolo 38 .....	26
<b>LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA ED I CONSORZI .....</b>	<b>26</b>
Articolo 40 .....	27
<b>MODALITA' PER L'INVIO DELLE OFFERTE.....</b>	<b>27</b>
Articolo 41 .....	28
<b>TORNATE DI GARA.....</b>	<b>28</b>
Articolo 43 .....	29
<b>AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>29</b>
Articolo 44 .....	29
<b>COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>29</b>
Articolo 45 .....	29
<b>LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLE GARE .....</b>	<b>29</b>
Articolo 46 .....	30
<b>NORME DI GARANZIA .....</b>	<b>30</b>
<b>CAPO V^ L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE.....</b>	<b>30</b>
Articolo 47 .....	30
<b>RINVIO.....</b>	<b>30</b>

<b>CAPO VI^ FORNITURE DI BENI E SERVIZI .....</b>	<b>30</b>
<i>Articolo 48</i> .....	30
<b>RINVIO</b> .....	30
<b>CAPO VII^ LA CONCESSIONE.....</b>	<b>30</b>
<i>Articolo 49</i> .....	30
<b>LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO</b> .....	30
<i>Articolo 50</i> .....	30
<b>LA CONCESSIONE DI SERVIZI</b> .....	30
<b>CAPO VIII^ LA TRATTATIVA PRIVATA.....</b>	<b>31</b>
<i>Articolo 51</i> .....	31
<b>LA TRATTATIVA PRIVATA</b> .....	31
<b>TITOLO V^ .....</b>	<b>32</b>
<b>IL CONTRATTO .....</b>	<b>32</b>
<b>CAPO I^ ATTI PRELIMINARI .....</b>	<b>32</b>
<i>Articolo 52</i> .....	32
<b>DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA</b> .....	32
<i>Articolo 53</i> .....	32
<b>DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI</b> .....	32
<i>Articolo 54</i> .....	32
<b>CAUZIONE</b> .....	32
<i>Articolo 55</i> .....	32
<b>CONTRATTI PRECEDUTI DA TRATTATIVA PRIVATA</b> .....	32
<i>Articolo 56</i> .....	33
<b>STIPULAZIONE DEI CONTRATTI</b> .....	33
<i>Articolo 57</i> .....	33
<b>L'UFFICIALE ROGANTE</b> .....	33
<i>Articolo 58</i> .....	33
<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b> .....	33
<i>Articolo 59</i> .....	33
<b>L'IMPOSTA DI BOLLO</b> .....	34
<i>Articolo 60</i> .....	34
<b>LA REGISTRAZIONE</b> .....	34
<i>Articolo 61</i> .....	34
<b>L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI</b> .....	34
<b>TITOLO VI^ .....</b>	<b>35</b>
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE.....</b>	<b>35</b>
<i>Articolo 62</i> .....	35
<b>DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b> .....	35
<i>Articolo 63</i> .....	35
<b>SUB-APPALTO E COTTIMO</b> .....	35
<i>Articolo 64</i> .....	35
<b>CONSEGNA DEI LAVORI</b> .....	35
<i>Articolo 65</i> .....	35
<b>VARIAZIONI ALL'OPERA</b> .....	36
<i>Articolo 66</i> .....	36
<b>I TERMINI DI ESECUZIONE</b> .....	36
<i>Articolo 67</i> .....	36
<b>CORRISPETTIVO DELL'APPALTO</b> .....	36
<i>Articolo 68</i> .....	36
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> .....	36
<i>Articolo 69</i> .....	37
<b>LA REVISIONE PREZZI</b> .....	37
<i>Articolo 70</i> .....	37
<b>DIREZIONE DEI LAVORI</b> .....	37
<i>Articolo 71</i> .....	37
<b>ALTA VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b> .....	37
<i>Articolo 72</i> .....	37
<b>CONTABILITA' DEI LAVORI</b> .....	37

Articolo 73.....	37
<b>IL COLLAUDO.....</b>	<b>37</b>
Articolo 74.....	38
<b>ESECUZIONE D'UFFICIO.....</b>	<b>38</b>
Articolo 75.....	38
<b>CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....</b>	<b>38</b>
<b>TITOLO VII^.....</b>	<b>39</b>
<b>NORME FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>39</b>
Articolo 76.....	39
<b>LA NORMATIVA C.E.E.....</b>	<b>39</b>
Articolo 77.....	39
<b>OTTEMPERANZA ALLE NORME DELLA LEGGE NR. 241/90.....</b>	<b>39</b>
Articolo 78.....	39
<b>ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>39</b>
Articolo 79.....	39
<b>A P P E N D I C E.....</b>	<b>40</b>
<b>ALLEGATO A/I.....</b>	<b>41</b>
<b>BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTOPARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.....</b>	<b>41</b>
<b>ALLEGATO A/II.....</b>	<b>43</b>
<b>BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIOREA CINQUE MILIONI DI E.C.U.....</b>	<b>43</b>
<b>ALLEGATO A/III.....</b>	<b>44</b>
<b>BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI OER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.....</b>	<b>44</b>
<b>ALLEGATO B/I.....</b>	<b>45</b>
<b>BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA, APPALTO CONCORSO E TRATTATIVA PRIVATA CON PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER APPALTO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.....</b>	<b>45</b>
<b>ALLEGATO B/II.....</b>	<b>46</b>
<b>BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.....</b>	<b>46</b>
<b>ALLEGATO B/III.....</b>	<b>47</b>
<b>BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.....</b>	<b>47</b>
<b>ALLEGATO C/I.....</b>	<b>48</b>
<b>BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.....</b>	<b>48</b>
<b>ALLEGATO C/II.....</b>	<b>49</b>
<b>BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.....</b>	<b>49</b>
<b>ALLEGATO C/III.....</b>	<b>50</b>
<b>BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO INFERIOREAL MILIONE DI E.C.U.....</b>	<b>50</b>
<b>ALLEGATO D/I.....</b>	<b>51</b>
<b>COMUNICAZIONE DI PREINFORMAZIONE PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.....</b>	<b>51</b>
<b>ALLEGATO D/II.....</b>	<b>52</b>
<b>AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.....</b>	<b>52</b>
<b>ALLEGATO D/III.....</b>	<b>53</b>
<b>AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.....</b>	<b>53</b>

**TITOLO I<sup>A</sup>**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**  
**I PRINCIPI**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali".
2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:
  - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
  - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
  - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
  - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

**Articolo 2**  
**FINALITA'**

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

**Articolo 3**  
**LA LEGITTIMAZIONE**

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

**Articolo 4**  
**LE RISERVE**

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli art.24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
3. I servizi che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

**TITOLO II<sup>A</sup>**  
**FUNZIONI E COMPETENZE**

**CAPO I<sup>A</sup>**  
**GLI ORGANI ELETTIVI**  
**SEZ.1<sup>A</sup> - IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Articolo 5**  
**IL PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE**

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
  - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
  - b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.
5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.
6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

**Articolo 6**  
**GLI ATTI FONDAMENTALI**

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:
  - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - b) le assunzioni di mutui;
  - c) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permutazione immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo

negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;

- d) gli appalti e le concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di ordinaria amministrazione della Giunta Comunale.

## **SEZ.2^ - LA GIUNTA COMUNALE**

### **Articolo 7**

#### **GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE**

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:
  - a) per la progettazione di opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso atto lo schema del relativo disciplinare;
  - b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione della relativa prenotazione di impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
  - c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - d) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso e delle licitazioni private relative alle concessioni;
  - e) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
  - f) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
  - g) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.
3. Quando per le opere di cui al precedente comma, si verifica la necessità di varianti in corso d'opera comportanti lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio, la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.
4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo dell'Ufficio tecnico comunale, il progetto preliminare dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:
  - a) alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;
  - b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.
6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessioni di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:
  - a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo la relativa prenotazione di spesa a carico del bilancio comunale;
  - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - c) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
  - a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;
  - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio o dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.
8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ecc.. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

#### **Articolo 8**

#### **RELAZIONE AL CONSIGLIO**

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.
2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

#### **SEZIONE 3<sup>A</sup> - IL SINDACO**

#### **Articolo 9**

#### **PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI APPALTO**

1. Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal responsabile dell'Area competente per materia e comunicato al Sindaco, al Direttore Generale, se nominato, ed al Segretario Comunale.
2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare per le quali sarà pubblicato il relativo bando.

#### **Articolo 10**

#### **SOPRINTENDENZA AGLI UFFICI PREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

1. Il Sindaco, il Direttore Generale, se nominato, ed il Segretario Comunale, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali ricevono ogni trimestre dal Coordinatore Unico l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:
  - a) impresa appaltatrice;
  - b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
  - c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
  - d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
  - e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.
2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che debbono farle pervenire al Responsabile dell'Area Tecnica entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.

#### **CAPO II^ - IL SEGRETARIO COMUNALE**

#### **Articolo 11**

#### **SOVRINTENDENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE**

1. Il Segretario comunale sovrintendente all'esercizio delle funzioni dei responsabili delle Aree e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
  - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
  - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
  - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
  - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
  - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.
3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

**Articolo 12**

**L'ATTIVITA' DI ROGITO**

1. Il Segretario comunale roga, di norma, i contratti in cui l'Ente è parte, con le modalità di cui all'art.57 del presente Regolamento.
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**CAPO III^ - LE COMMISSIONI DI GARA**

**Articolo 13**

**LE COMMISSIONI DI GARA PER ASTE PUBBLICHE E LICITAZIONI PRIVATE**

1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del Sindaco per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.
2. Le commissioni di gara sono composte da almeno tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.
3. Il Responsabile dell'Area competente per materia, o suo delegato è, di diritto, Presidente della commissione di gara. In caso di sua assenza assume le funzioni predette chi ne fa legalmente le veci.
4. Sono membri della commissione:
  - il Segretario Comunale, o suo delegato;
  - il dipendente responsabile del procedimento, con funzioni anche di Segretario della Commissione;
5. Può essere nominato, altresì, quale ulteriore membro della commissione il dipendente di altra Amministrazione, per particolari esperienze nella materia.
6. Non può in nessun caso svolgere le funzioni di Presidente della Commissione il Responsabile del procedimento, nominato con la deliberazione a contrattare.
7. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara.
8. Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola commissione che esercita le sue funzioni per tutte le gare in programma. Il membro di cui al quinto comma è scelto in relazione all'oggetto della prima gara della tornata giornaliera ed esercita le sue funzioni anche per le gare successive, in deroga a quanto disposto dal predetto comma.
9. Il verbale della gara è sottoscritto da tutti i membri della commissione.

**Articolo 14**

**LE COMMISSIONI PER GLI APPALTI CONCORSO E PER LE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE**

*Regolamento per la disciplina dei contratti*

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione e gestione di opere pubbliche ed è regolata dall'art.21 della L. n° 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

**TITOLO III<sup>A</sup>**

**PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI**

**CAPO I - ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI**

**Articolo 15**

**GLI STRUMENTI TECNICI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE**

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

**Articolo 16**

**I PROGETTI**

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale, in materia di opere pubbliche, sono:
  - a) il progetto generale, quando necessario;
  - b) il progetto preliminare;
  - c) il progetto definitivo, quando necessario;
  - d) il progetto esecutivo

**Articolo 17**

**ULTERIORI ATTI, STUDI E RICERCHE OGGETTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di incarichi professionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
  - a) il piano regolatore generale;
  - b) le varianti generali del P.R.G.;
  - c) gli strumenti urbanistici attuativi;
  - d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

**Articolo 18**

**PRESTAZIONI NON SOGGETTE A CONVENZIONE**

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 deve essere preceduto dalla sottoscrizione della lettera d'incarico, secondo quanto previsto ai successivi artt. 22 e seguenti.

2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolari interesse pubblico.
3. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

## **CAPO II^ COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 19**

#### **LA COMMITTENZA**

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:
  - a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee guida dalla medesima previste;
  - b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto preliminare, se commissionato, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
  - c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

## **CAPO III^ INCARICHI DI PROGETTAZIONE**

### **Articolo 20**

#### **INCARICHI INTERNI**

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 15, 16 e 17 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. Il Segretario comunale, contestualmente all'individuazione del dipendente incaricato della progettazione e all'indicazione di quant'altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 19.
3. Le modalità per la ripartizione del fondo costituito per la redazione di progetti ed atti di pianificazione sono determinate con apposito Regolamento

### **Articolo 21**

#### **INCARICHI ESTERNI**

1. Qualora la Giunta comunale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 17 della L. n° 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, opti per l'incarico esterno, dovrà attenersi a criteri generali predeterminati dal Consiglio Comunale.
2. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita lettera d'incarico, con i contenuti di cui al successivo art. 23, che dovrà essere restituita sottoscritta per accettazione.

**Articolo 22**

**INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI SPECIALI**

1. Il Comune può, motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.
2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.
3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

**Articolo 23**

**CONDIZIONI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI ESTERNI**

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di incarichi previste e prevedibili.
2. In particolare, nella lettera di incarico, di cui al precedente articolo 21, devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:
  - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
  - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
  - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
  - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
  - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
  - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
  - g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
  - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
  - i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

**Articolo 24**

**INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI**

1. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10.2.1976 e successive modificazioni.

**Articolo 25**

**DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI**

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.
3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
  - a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
  - b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
  - c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
  - d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non compresa fra quelle di cui alla lettera c);
  - e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
  - f) una quota per spese impreviste.
  - g) gli oneri fiscali ;
  - h) le spese di pubblicità di cui all'art. 29 della Legge n. 109/94 ;
4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

**TITOLO IV<sup>A</sup>**  
**LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

**CAPO I<sup>A</sup> APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE**

**Articolo 26**

**LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE**

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 42 e seguenti del D.Lvo n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione a contrattare, da adottarsi dalla Giunta Comunale: per quanto riguarda la realizzazione di opera pubblica :
  - a) l'espressa approvazione del progetto esecutivo e della spesa che lo stesso comporta;
  - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alle localizzazioni dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
  - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
  - d) le modalità di esecuzione dell'opera (in appalto od in economia) e, nel caso di esecuzione in appalto le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
  - e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.
  - f) la nomina del responsabile del procedimento, di cui alla L. n° 241/90, come prescritto dall'apposito Regolamento comunale.
3. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

**CAPO II<sup>A</sup> FORME DI CONTRATTAZIONE**

**Articolo 27**

**LA GARA - NORME GENERALI**

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato o della Regione e sono costituite dai seguenti procedimenti:
  - a) pubblico incanto od asta pubblica;
  - b) licitazione privata;
  - c) appalto concorso;
  - d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:
  - a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
  - b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
  - c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.
3. Si definiscono anche, ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:
  - a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
  - b) avviso della gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. Per quanto riguarda l'appalto di opere pubbliche, l'avviso di gara o la comunicazione di preinformazione, in relazione all'importo, sono redatti in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, ed al Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406, secondo gli allegati al presente regolamento D/I, D/II e D/III;
  - c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.
4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art.13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art.4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.
5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata la categoria o le categorie prevalenti ai sensi dell'art. 34 della L.n. 109/94. Per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea, in luogo del certificato di iscrizione all'ANC, l'ammissione avviene - ai sensi dell'art. 8, c.9, della L. n. 109/94 - in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alla gara.
6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

### **CAPO III^ I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA**

#### **Articolo 28**

#### **IL PROCEDIMENTO**

1. Il pubblico incanto od asta pubblica è il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
  - a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
  - b) ammissione dei concorrenti;
  - c) effettuazione dell'incanto;
  - d) aggiudicazione dell'asta;
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto e firmato dal Responsabile dell'Area competente per materia, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo gli schemi fissati, in relazione agli importi, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, e dal Decreto Legislativo, allegati al presente regolamento con le sigle A/I, A/II, A/III. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dai Decreti Legislativi di attuazione delle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55 ed a quanto dispone l'art.3 di detto decreto.
6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, può individuare ulteriori forme di pubblicità facoltativa che il Coordinatore Unico di cui all'art. 7 della L. n. 109/94 dovrà provvedere ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

## **Articolo 29**

### **I METODI**

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
  - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
  - b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
  - c) per estinzione di candela vergine;
  - d) per pubblico banditore.
2. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 29 del Decreto Legislativo 19.12.1991 n.406 sono i seguenti:
  - a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art.5 della legge 2 febbraio 1973, n.14 (offerta di prezzi);
  - b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'art.1, primo comma, lettera a), della Legge 02.02.1973 n.14;

- c) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, il termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso, all'elemento prezzo, dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

### **Articolo 30**

#### **L'ASTA**

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art.13. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.
3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art.29, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827.

## **CAPO IV^ LA LICITAZIONE PRIVATA**

### **Articolo 31**

#### **DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO**

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale;
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
  - a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
  - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
  - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
  - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
  - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
  - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.
3. Gli appalti di lavori pubblici possono essere affidati mediante licitazione privata sussistendo le condizioni di cui alla L. n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 32**

**IL BANDO DI GARA**

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto e firmato dal responsabile dell'Area Competente per materia, con l'osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55 e del Decreto Legislativo del 19.12.1991 n.406. I contenuti sono stabiliti, in conformità ai predetti decreti ed in relazione all'importo della licitazione, dagli allegati B/I, B/II, B/III al presente regolamento. Per la redazione del bando si fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnici-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.
2. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art.28 del presente regolamento.
3. La Giunta comunale, tenuto conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella regione, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
4. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata a cura del responsabile dell'Area competente per materia.
5. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art.8 della legge 8 ottobre 1984, nr.687.
6. La Giunta comunale stabilisce ogni due anni l'elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionale, sui quali verranno effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni.
7. L'Ufficio Tecnico predisponde, entro il 15 del mese successivo, l'elenco degli appalti di opere pubbliche conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni:
  - a) oggetto ed importo dell'appalto;
  - b) numero delle ditte partecipanti;
  - c) ditta aggiudicataria;
  - d) condizioni di aggiudicazione;e lo trasmette al Sindaco, al Direttore Generale se nominato, ed al Segretario Comunale.

**Articolo 33**

**DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
  - a) essere redatta in lingua italiana
  - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, ed essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;

- c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda;
4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata al Comune - Ufficio Protocollo, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.
5. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio.
6. L'Ufficio Protocollo conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.
7. L'Ufficio Protocollo registra, giorno per giorno, le domande prevenute al protocollo generale e ne cura la conservazione. Per le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando il protocollo registra la data di spedizione risultante dal bollo postale.
8. Il primo giorno feriale successivo all'ultimo previsto per la ricezione delle domande, il responsabile dell'Ufficio Protocollo le trasmette all'Ufficio competente per materia che inizia l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

#### **Articolo 34**

##### **LA PREQUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI**

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata dalla Commissione di gara di cui all'art. 13.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. La Commissione entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando e, per tramite del suo Presidente, esegue le comunicazioni, entro i successivi 10 giorni, sia alle ditte da ammettere alla gara, sia a quelle da escludere.

#### **Articolo 35**

##### **LE IMPRESE AMMESSE OD ESCLUSE**

1. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
2. I termini previsti dal precedente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Articolo 36**

**L'INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA**

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R. Sono sottoscritti dal Responsabile dell'Area competente per materia e la loro spedizione avviene a cura del medesimo. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 15 giorni liberi, decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito.
2. Per gli appalti di opere pubbliche non soggetti al Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406., i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. Per le licitazioni private di opere pubbliche soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le licitazioni private soggette al Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406 non è previsto alcun termine di validità della procedura di pubblicazione.
4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze, in conformità all'art. 13 del Decreto Legge 19.12.1991 n. 406.
5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.
6. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare per le licitazioni private relative ad opere pubbliche vengono richiesti i seguenti documenti:
  - A. certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione), ovvero dichiarazione sostitutiva resta ai sensi della L. n° 15/68, se trattasi di appalto di lavori pubblici. Per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea, in luogo del certificato di iscrizione all'ANC, l'ammissione avviene - ai sensi dell'art. 8, c.9, della L. n. 109/94 - in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alla gara.
    - B.1) Dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante, con la quale l'Impresa attesta:
      - a) Di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare;

- b) Di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato Generale per gli appalti delle Opere dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16/7/62 n.1063 e del Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto dei lavori oggetto della gara;
- c) Di impegnarsi a rispettare quanto prescritto dalla Circolare del Ministero di Lavori Pubblici del 16 maggio 1996, n. 2357, che richiede la presentazione di una certificazione rilasciata da un organismo di ispezione operante in accordo alle norme in materia, attestante che i fornitori realizzeranno la fornitura secondo i criteri che assicurano la qualità della fabbricazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9002/94 rilasciando la relativa dichiarazione di conformità ai sensi della norma EN 45014.
- d) Di impegnarsi ad approvvigionarsi da fornitori della Unione Europea o di Paesi terzi, che operino con sistema di qualità aziendale, rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000, con certificazione di qualità rilasciata da enti certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000.
- e) Che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 18, 8<sup>a</sup> comma, della L. 19.03.1990 nr. 55 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. nr. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché negli oneri derivanti dalla c.d. " Direttiva Cantieri,, ( D. Lvo n. 424/96 ) o, ricorrendone la fattispecie, dal D.L.vo n. 155/97.
- f) Di applicare a favore dei dipendenti lavoratori, e se cooperative, anche verso i soci, il contratto collettivo nazionale di lavoro e di categoria e gli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori, nonché le altre norme previdenziali e assicurative in materia di personale, nonché di applicare le norme e le procedure di cui alla legge 19.03.1990 nr. 55.
- g) Di avere adempiuto alla Legge 482/1968 che disciplina il collocamento obbligatorio (in applicazione dell'art. 8 della Legge 109/1994).
- h) Che non sussiste con altre imprese concorrenti nella gara alcuna delle forme di collegamento indicate all'art. 13, comma 4, Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

## **B. 2) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE**

### **1) PER LE IMPRESE INDIVIDUALI**

Certificato in corso di validità, (ha validità di sei mesi dalla data di rilascio), rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato competente, dal quale risulti che l'impresa stessa non si trovi in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento o concordato preventivo e risulti, altresì, se tali procedure si siano verificate nell'ultimo quinquennio.

Nel certificato in parola dovranno inoltre risultare, oltre alla denominazione dell'impresa, il cognome e nome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad impiegare e quietanzare in nome e per conto di essa, nonché l'indicazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti.

In luogo del suddetto certificato può essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968 nr.15, in bollo competente, sottoscritta dalla persona abilitata ad impegnare in nome e per conto della ditta. Il certificato originale, o copia autenticata ai sensi di legge, in bollo competente, dovrà essere presentata dall'impresa aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto

### **2) PER LE SOCIETA' COMMERCIALI**

Certificato, in corso di validità, (ha validità di sei mesi dalla data del rilascio) di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato competente, sul quale dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che abbiano modificato o integrato l'atto medesimo e l'annesso Statuto;
- b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa;
- c) l'attestazione che la società non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non abbia presentato domanda di concordato o che a carico di essa non si siano verificate procedure di fallimento, di concordato o di amministrazione controllata ne quinquennio anteriore alla data della gara. Se procedure di fallimento, concordato, amministrazione controllata si siano verificate nel quinquennio anteriore, tale risultanza deve risultare dal certificato.
- d) In luogo del suddetto certificato può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, in bollo competente, ai sensi della L. nr.15/68, dalla quale risultino le attestazioni sopra richieste; esso dovrà tuttavia essere presentato in forma completa dall'impresa aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto.
- e) In caso di associazione temporanea di imprese (o di Consorzi di cui agli artt.2602 e segg. del Codice Civile) ai sensi degli artt.22 e 23 del D.Leg. nr.406/91, l'impresa capogruppo dovrà presentare la documentazione richiesta di cui al presente punto B)2) ed al successivo punto B)4) anche per le imprese facenti parte della riunione.

La capogruppo dovrà inoltre presentare:

- Il mandato conferitole dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata e conforme alle prescrizioni di cui all'art.23 del D.Leg. nr. 406/94.
- La procura relativa al mandato di cui al punto precedente, risultante da atto pubblico, nei confronti del legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

### 3) LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE, LAVORO E LORO CONSORZI DEVONO ALTRESI' PRESENTARE:

Certificato di iscrizione negli appositi Registri istituiti presso la Prefettura o dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara, resa ai sensi della Legge 15/68.

B. 3) Documentazione idonea a comprovare l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta che potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurative, ai sensi dell'art.30, comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni. Tale cauzione sarà svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto e sarà restituita ai non aggiudicatari non appena avvenuta l'aggiudicazione.

### B. 4) CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE

B. 4) a) PER LE IMPRESE INDIVIDUALI:

Certificato Generale del Casellario Giudiziale, in originale o in copia autenticata ed in carta legale, in data non anteriore ai tre mesi a quella fissata per la gara, per il titolare dell'impresa e per il/i Direttore/i Tecnico/i, se questi è persona diversa dal Titolare.

**B. 4) b) PER LE SOCIETA' COMMERCIALI, COOP.VE E LORO CONSORZI:**

Certificato Generale del Casellario Giudiziale, in originale o in copia autenticata ed in carta legale, in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, per il/i Direttore/i Tecnico/i e per tutti i soci se trattasi di Società in Nome collettivo; per il/i Direttore/i Tecnico/i e per tutti gli Accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice; per il/i Direttore/i Tecnico/i, per gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi.

C) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art.18 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni;

D) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art.38 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;

E) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
- c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

8. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto di opere pubbliche l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55 e dal Decreto Legislativo 19.12.1991 n.406, in relazione all'entità dell'appalto. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

**Articolo 37**

**RILASCIO COPIE DOCUMENTI TECNICI**

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio.

### **Articolo 38**

#### **LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA ED I CONSORZI**

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
2. Nei bandi di gara deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n.422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n.278 e successive modificazioni e Consorzi di Imprese di cui all'art. 2.602 e seguenti del Codice Civile. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.
4. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art.8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55.
6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.
7. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in Associazione temporanea abbiano i requisiti di cui all'art.23 del Decreto Legislativo 19.12.1991 n.406, possono associare altre imprese iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo

dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidate.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.
9. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
10. In conformità all'art.22, comma 4, del Decreto Legislativo 19.12.1991 n.406 è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.
11. Per gli appalti di lavori pubblici, la riunione di concorrenti è regolata dagli artt.10, 11, 12 e 13 della L. n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 39**

#### **L'OFFERTA**

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerto devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella in lettere. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
  - a) redatta in carta bollata;
  - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
  - c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

### **Articolo 40**

#### **MODALITA' PER L'INVIO DELLE OFFERTE**

1. Salvo che la lettera d'invito non consenta l'invio dell'offerta e della documentazione anche con altri mezzi, l'invio stesso deve avvenire a mezzo raccomandata postale A.R., pena per l'esclusione dalla gara.

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
4. Disposizioni saranno stabilite, dal Responsabile dell'Area competente per materia, per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

#### **Articolo 41**

#### **TORNATE DI GARA**

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

#### **Articolo 42**

#### **LE MODALITA' DELLA GARA**

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sull'invito alla stessa ed è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito, il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.
3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara, procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al membro Segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.
5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.
7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina in via provvisoria l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione definitiva

#### **Articolo 43**

#### **AGGIUDICAZIONE**

1. L'aggiudicazione diventa definitiva ed efficace per l'amministrazione dopo l'emissione della relativa determina da parte del Responsabile d'Area competente per materia.
2. L'aggiudicazione definitiva può essere negata:
  - a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
  - b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

#### **Articolo 44**

#### **COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

1. Il Responsabile d'Area competente per materia comunica, secondo quanto stabilito dall'art.30 del Decreto legislativo n. 406/1991, entro dieci giorni dalla gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione, la documentazione antimafia di cui al successivo art.52. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette al citato decreto legislativo n. 405-91, il Responsabile d'Area competente per materia con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Articolo 45**

#### **LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLE GARE**

1. Il Comune procede alla pubblicazione degli esiti delle gare, ai sensi dell'art. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 o dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 406-1991 in rapporto all'entità dell'appalto, per quanto attiene i lavori pubblici, e del D. Lvo n. 358/92 e D.Lvo n. 157/95, per quanto attiene le forniture di beni e servizi.

**Articolo 46**

**NORME DI GARANZIA**

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

**CAPO V^ L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE**

**Articolo 47**

**RINVIO**

1. L'appalto concorso di opere pubbliche è regolato dal D.P.C.M. n. 55/91 dal D.Lvo n. 406/91 e dalla legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

**CAPO VI^ FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

**Articolo 48**

**RINVIO**

1. Gli appalti per le forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono regolati, oltre che dalle parti compatibili del presente Regolamento, da apposito Regolamento comunale ; quelli per le forniture di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario sono regolati, oltre dalle parti compatibili del presente Regolamento, dal D.Lvo n. 358/92 e dal D.Lvo n. 157/95

**CAPO VII^ LA CONCESSIONE**

**Articolo 49**

**LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO**

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata ed è regolata dall'art.19 della L. n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 50**

**LA CONCESSIONE DI SERVIZI**

1. La concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.
2. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

## **CAPO VIII^ LA TRATTATIVA PRIVATA**

### **Articolo 51**

#### **LA TRATTATIVA PRIVATA**

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.
2. Relativamente ad appalti di opere pubbliche, la trattativa privata è regolata dall'art.24 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

**TITOLO V<sup>A</sup>  
IL CONTRATTO**

**CAPO I<sup>A</sup> ATTI PRELIMINARI**

**Articolo 52**

**DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni contratto, la prescritta documentazione antimafia, nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 3/6/98 n.252.

**Articolo 53**

**DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI**

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

**Articolo 54**

**CAUZIONE**

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti. Per gli appalti di lavori pubblici è determinata dall'art.30 della L. n. 109/94.
3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
5. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso, unitamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

**Articolo 55**

**CONTRATTI PRECEDUTI DA TRATTATIVA PRIVATA**

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa (che è la forma in cui debbono essere stipulati i contratti preceduti da aste pubbliche, licitazioni private ed appalti concorso), possono essere stipulati anche, con scelta da effettuarsi nella deliberazione di affidamento dell'opera o della fornitura, in una delle seguenti forme, previste dall'art.17 della legge 18 novembre 1923, n.2440, purchè il loro valore non superi l'importo di £.12.500.000 (limite del 2% del valore, pari ad un'imposta non superiore alle £.250.000, entro il quale le scritture private non autenticate sono esentate dall' obbligo della registrazione, ai sensi della tariffa parte n°2 allegata al DPR. 26/4/86 n°131):
  - a) per mezzo di scrittura privata;
  - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
  - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;

#### **Articolo 56**

#### **STIPULAZIONE DEI CONTRATTI**

1. La stipulazione dei contratti nei quali il Comune è parte, siano essi rogati dal Segretario Comunale o da notaio, è esercitata, in rappresentanza dell'Ente, dal Responsabile dell'Area competente per materia.

#### **Articolo 57**

#### **L'UFFICIALE ROGANTE**

1. Il Segretario comunale, o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga, di norma, i contratti in cui è parte il Comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio Segreteria, il repertorio degli atti soggetti a registrazione e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

#### **Articolo 58**

#### **DIRITTI DI SEGRETERIA**

1. I contratti del Comune, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Segreteria. Le devoluzioni, secondo le norme stabilite dalla legge, e le relative proposte di deliberazione competono parimenti all'Ufficio Segreteria.

#### **Articolo 59**

### **L'IMPOSTA DI BOLLO**

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 nr. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 nr. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.
2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a L. 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L. 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

### **Articolo 60**

#### **LA REGISTRAZIONE**

1. Tutti i contratti di appalto stipulati con atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

### **Articolo 61**

#### **L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI**

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

**TITOLO VI<sup>A</sup>**  
**ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE**

**Articolo 62**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere, i lavori e le forniture compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere unilateralmente ceduto, a pena di nullità.

**Articolo 63**  
**SUB-APPALTO E COTTIMO**

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato con determina del Responsabile d'Area competente per materia, a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate, come prescritto, tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata dall'Ufficio Tecnico, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Responsabile del settore tecnico. I predetti, a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente al Responsabile dell'Area competente per materia con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza.
3. L'autorizzazione viene concessa a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.
4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

**Articolo 64**  
**CONSEGNA DEI LAVORI**

1. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, o il Direttore dei Lavori se persona diversa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, pur in pendenza di stipulazione del contratto.

**Articolo 65**

### **VARIAZIONI ALL'OPERA**

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, il quale dovrà attenersi al disposto di cui all'art. 25 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

### **Articolo 66**

#### **I TERMINI DI ESECUZIONE**

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche del Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

### **Articolo 67**

#### **CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza del Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura ovvero a corpo e misura.. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavori non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. 350/1895.

### **Articolo 68**

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, nr. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia.
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

**Articolo 69**

**LA REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 26 c.3 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dal Comune, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi ; per le forniture a carattere continuativo di beni e servizi, invece, deve essere inserita nel contratto una clausola di revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'art. 44, c.4, della L. n. 724/94.

**Articolo 70**

**DIREZIONE DEI LAVORI**

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall'Ufficio tecnico comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
2. Il conferimento di incarico esterno dovrà avvenire secondo criteri generali predeterminati dal Consiglio Comunale.

**Articolo 71**

**ALTA VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

**Articolo 72**

**CONTABILITA' DEI LAVORI**

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art.37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

**Articolo 73**

**IL COLLAUDO**

1. Tutti i lavori fatti a mezzo appalto sono soggetti a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
2. Il Comune prescinde dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 150.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore ma non eccedente ad 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.
6. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 28, c.8, della L. n. 109/94.

#### **Articolo 74**

#### **ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui, per negligenza dell'appaltatore, il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

#### **Articolo 75**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. I capitolati generali e speciali nonché i singoli contratti, possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti.

**TITOLO VII<sup>A</sup>**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 76**  
**LA NORMATIVA C.E.E.**

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
3. Compete all'Ufficio Tecnico raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

**Articolo 77**  
**OTTEMPERANZA ALLE NORME DELLA LEGGE NR. 241/90**

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, dello Statuto e della legge n. 241/1990.

**Articolo 78**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 53 bis del vigente Statuto.

**Articolo 79**

Per la stipula di tutti i contratti , ove la legge e i regolamenti non dispongano diversamente, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) contratti per lavori, forniture e servizi inferiori a £. 30.000.000 (€ 15.493,71) IVA esclusa a mezzo di lettera commerciale e/o sottoscrizione dell'atto di aggiudicazione;
- b) contratti per lavori , forniture e servizi da £. 30.000.000 (€ 15.493,71) a £. 80.000.000 (€ 41.316,55) IVA esclusa a mezzo scrittura privata non autenticata;
- c) contratti per lavori , forniture e servizi superiori a £. 80.000.000 (€ 41.316,55) IVA esclusa a mezzo scrittura privata autenticata;
- d) contratti per lavori , forniture e servizi conseguenti a gara ad evidenza pubblica (asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso) di qualunque valore a mezzo atto pubblico amministrativo.

**APPENDICE**

**BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI  
IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telefax e di telecopiatrice dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) il termine di esecuzione dell'appalto;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'onere ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- k) le facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti del Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406;
- l) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21 del predetto D.L., e come determinati in base al D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55, nonché le cause di esclusione della gara di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 19.12.1991 n.406;
- m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- o) ammissibilità di offerte in aumento;
- p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- q) l'ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406;
- r) la richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

*Regolamento per la disciplina dei contratti*

- s) la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea della Comunicazione di preinformazione di cui all'allegato c) al Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406, o menzione della sua mancata pubblicazione;
- t) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2/bis, comma II<sup>a</sup> della legge 26 aprile 1989 nr. 155.

**BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI  
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U.  
ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui all'allegato I), ad eccezione di quelle previste alle lettere b), o), ed s).

***BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI  
PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.***

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando dell'allegato I) ad eccezione delle lettere b), l), o) ed s).

**BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA, APPALTO  
CONCORSO E TRATTATIVA PRIVATA CON PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA  
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*

Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q), s) e t), del precedente bando di gara (Allegato A/1);
- 2) il criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- 5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del precedente bando di gara (all. A/1).
- 7) previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al n. 6).

\*\*\*\*\* || \*\*\*\*\*

Per la trattativa privata, previa pubblicazione del bando di gara, il bando stesso, oltre alle indicazioni di cui al punto n. I, deve contenere:

- 1) eventualmente nome ed indirizzi dei fornitori già prescelti dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- 2) eventualmente data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea.

\*\*\*\*\* ||| \*\*\*\*\*

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), p), r), del precedente bando di gara (All. A/1);
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406, e a completamento delle informazioni fornite.

**BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO  
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U.  
ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), n), q), t), del bando di gara per i pubblici incanti dell'allegato A/1);
- 2) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere inviate;
- 4) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;
- 5) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera l) del bando per pubblici incanti dell'allegato l).

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), h), p), r), del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato l);
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977 nr. 584, ed a completamento delle indicazioni fornite.

**BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO  
PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.**

In caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere a), c), d), e), j), k), m), q), t), del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato A/1).

Deve, inoltre, contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e l'indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara;
- 2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), n), p), r), del bando di cui all'allegato I) ed i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare.

***BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE  
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.***

***BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE***

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) Le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale concedente spedisce gli inviti.

***BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE  
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U.  
ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.***

***BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE***

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

***BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE  
PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.***

***BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE***

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

**COMUNICAZIONE DI PREINFORMAZIONE  
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

La comunicazione di preinformazione di cui all'art.12, comma 1, del D.L. 19.12.1991 n. 406 deve contenere i seguenti elementi:

- 1) Nome, indirizzo, numero di telefono, telegrafo, telex e di telefotocopiatrice dell'Amministrazione aggiudicatrice,
- 2)
  - Luogo di esecuzione,
  - Natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali di lotti in riferimento all'opera,
  - Se disponibile: stima della forcella dei costi delle prestazioni progettate,
- 3)
  - Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti,
  - Se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori;
  - Se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori,
- 4) Se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia,
- 5) Altre indicazioni,
- 6) Data di spedizione della comunicazione,
- 7) Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle Comunicazioni Ufficiale della Comunità Europea.

**AVVISO DI GARA**  
**PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U.**  
**ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), del bando di gara dei pubblici incanti ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1, 2, 3, 4, del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) la reperibilità del bando in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino regionale, oppure presso l'ente appaltante).

**AVVISO DI GARA  
PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.**

Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.